



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2367/06 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N. 2729 Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2729 del 2004, proposto dal sig. Claudio Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Mirabelli con la quale è elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Ferri in Roma, Viale Libia 58

contro

il Comune di Mangone, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Nucci e dall'avv. Rosa Patrizia Altomare, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Paola D'Elia e Serafino Conforti in Roma, via Principe Amedeo 126

e nei confronti

del sig. Maurizio Pirrillo, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, 8 gennaio 2004 n. 160 resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 novembre 2005 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Vincenzo Colalillo per delega di Carmela Mirabelli per l'appellante e Antonio Erba per delega di Ornella Nucci per il comune di Mangone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto da sig. Claudio Mauro per l'annullamento delle deliberazioni n. 15 e n. 16 del 10 ottobre 2003 con le quali il consiglio comunale di Mangone ha disposto, rispettivamente, la revoca del ricorrente dall'incarico di rappresentante per la maggioranza nella Comunità montana del Savuto, e ha nominato il nuovo rappresentante nella persona del consigliere comunale Maurizio Pirrillo.

Il sig. Mauro ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione, previa sospensione degli effetti.

Il Comune di Mangone si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza 4 maggio 2004 n. 2050 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza.

Il Comune di Mangone ha depositato una memoria difensiva per l'udienza del 25 novembre 2005.

Il tale data, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Conviene esaminare in primo luogo, in considerazione della sua maggior pregnanza, il secondo motivo di appello, con il quale, nella sostanza, si ripropone, nei confronti dell'impugnato provvedimento di revoca dell'incarico di rappresentante della maggioranza nella comunità montana del Savuto, la censura di eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione.

Si assume che il consiglio comunale, illegittimamente, ha fondato la propria determinazione su un fatto, la costituzione di un gruppo consiliare autonomo, non solo anteriore di circa un anno rispetto all'atto impugnato e accettato da tutti i gruppi della maggioranza, ma soprattutto di per sé inidoneo a dimostrare il distacco del ricorrente dall'orientamento politico della maggioranza cui apparteneva.

A tal fine si cita la sottoscrizione nel marzo del 2003, anche da parte del nuovo raggruppamento, di un accordo politico e amministrativo tra i gruppi della maggioranza, rinnovando il loro sostegno alla Giunta. Si afferma pertanto che, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo da cui desumere un mutamento di orientamento politico da parte del ricorrente, non poteva essere venuto meno il rapporto fiduciario necessario per rappresentare la maggioranza in seno alla Comunità montana.

L'accurato esame della vicenda induce a respingere la tesi dell'appellante.

Va detto subito che la deliberazione impugnata è pervenuta alla revoca del sig. Mauro quale rappresentante della maggioranza consiliare in seno alla C.M. del Savuto *“in quanto lo stesso si è dissociato dalla*

maggioranza, come dichiarato dallo stesso nel verbale della seduta precedente di Consiglio, formando un gruppo autonomo insieme al Consigliere Girimonte”

E' agevole rilevare che la dissociazione dalla maggioranza, cui si riferisce il provvedimento, va ricercata negli avvenimenti della precedente seduta di Consiglio, ossia quella del 9 settembre 2003, il cui ordine del giorno recava l'approvazione del conto consuntivo 2002. Dal verbale della relativa deliberazione emerge che il consigliere Girimonte, capo del gruppo indipendente cui apparteneva anche l'odierno appellante, ha effettuato una dichiarazione di voto contrario, anche a nome dell'appellante medesimo, motivando la decisione con una serie di considerazioni obiettivamente negative circa la gestione amministrativa condotta dal Sindaco e dalla Giunta. E' tuttavia evidente che tali critiche non rilevano in questa sede in quanto tali, ma per la parte in cui si enuncia la ferma decisione di separare le proprie responsabilità da quelle della maggioranza. Il Consigliere Girimonte, anche nome dell'appellante, presente in aula, ha dichiarato di ritenere la maggioranza incapace di realizzare il programma concordato e di ritenere concluso il percorso della compagine che aveva dato vita alla maggioranza medesima. L'appellante ha confermato la propria adesione a tale posizione esprimendo voto contrario sul consuntivo 2002.

Né il verbale fa menzione di alcun gesto di dissociazione dell'appellante dalle dichiarazioni del collega, sicché risulta inefficace

il tentativo di attribuire al solo consigliere Girimonte le frasi dallo stesso pronunciate.

Ne consegue che il riferimento alla costituzione di un gruppo consiliare autonomo, contenuto nell'atto impugnato, può forse ritenersi inappropriata, ma la circostanza non riesce a demolire il peso della dichiarazione di dissociazione dalla maggioranza resa con il consenso tacito del collega presente in aula.

La censura di eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione è dunque infondata.

Gli ulteriori mezzi di gravame non meritano miglior sorte.

Il primo motivo attiene alla presunta irregolarità della notificazione della convocazione della seduta del 10 ottobre 2003, nella quale si sarebbe deliberato in merito alla revoca dell'incarico di rappresentante della maggioranza nella comunità montana.

Si assume che tale notifica sarebbe nulla perché l'avviso è stato lasciato nella cassetta delle lettere e non consegnato nelle mani dell'interessato.

E' documentato in atti, tuttavia, che il messo comunale ha applicato alla lettera l'art. 26 del regolamento comunale, il quale prescrive che l'avviso deve essere consegnato alla dimora di ciascun consigliere, senza imporre come necessaria la consegna a mani proprie del destinatario. Deve quindi farsi applicazione del principio generale enunciato dall'art. 139 del c.p.c., secondo cui, se il destinatario non viene trovato nell'abitazione, il documento è consegnato a persona di famiglia (Cons. St. Sez. V, 23 marzo 2000 n. 1582).

Ed è quanto accaduto nella specie, posto che la convocazione della seduta è stata consegnata alla moglie dell'appellante, assente dall'abitazione. Nessun rilievo, nel senso della pretesa nullità della notificazione, può attribuirsi alla circostanza che il documento, su invito del detto coniuge, è stato introdotto nella cassetta delle lettere, perché l'atto è stato formalmente affidato alla persona di famiglia, che automaticamente ha assunto la responsabilità della consegna al destinatario.

Il diverso profilo di doglianza, attinente alla presunta omissione di deposito nella segreteria comunale degli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è inammissibile per difetto di un qualche principio di prova. Va però aggiunto che nessun consigliere ha lamentato tale omissione, e che, anzi, il consigliere Girimonte, capo del gruppo cui apparteneva l'appellante, che ha effettuato una dichiarazione di voto contrario alla revoca, avrebbe avuto tutto l'interesse a denunciare una eventuale motivo di invalidità del procedimento di convocazione.

Con ulteriore doglianza si sostiene che il consiglio comunale di Mangone sarebbe sprovvisto del potere di revocare il rappresentante nella comunità montana perché la legge della Regione Calabria n. 4 del 1999, in materia di comunità montane non reca una specifica previsione in tal senso.

La tesi è contraddetta dall'orientamento concorde e consolidato della giurisprudenza amministrativa, che considera il potere di revoca in questione intimamente connesso con il potere di nomina, al fine di

garantire la corrispondenza effettiva dell'orientamento politico amministrativo del rappresentante a quello della compagine che deve essere rappresentata (Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5864; 11 febbraio 2003 n. 707).

In conclusione l'appello deve esser respinto.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe;

condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune di Mangone delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5000=;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2005 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante	Presidente
Corrado Allegretta	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere est.
Aniello Cerreto	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca

F.to Agostino Elefante

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27 APRILE 2006
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi